

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2022.

Si dà atto che è presente all'odierna seduta il revisore Michele dr. GIOVINAZZO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d'Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

EVIDENZIATO che con il Decreto legge n.228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTI :

- il D. lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e s.m.i.;
- il D. lgs. 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D. lgs. 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge di bilancio dello Stato Italiano n. 234 del 30.12.2021 (legge finanziaria 2022/2024)
- le leggi regionali n. 35, 36 e 37 del 22.12.2021, concernenti rispettivamente la Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024, il bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2022/2024 e le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024;
- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, che dispone che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione
- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'annodi riferimento (in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno);

SOTTOLINEATO che, ai sensi dei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e sull'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari:

- n. 10 del 18.06.2020, di approvazione del regolamento della Imposta Municipale propria nel quadro delle nuove disposizioni di cui alla l.n.160/2019;
- n. 4 del 17.03.2022 è stato approvato il bilancio triennale del Comune di Morgex, nonché il Documento Unico di programmazione 2022-2024;

SOTTOLINEATO, altresì, che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) rispetto a quanto previsto dalla Legge 160/2019 ha subito variazioni solo limitatamente a determinati aspetti, tra cui, solo per anno 2022, la riduzione dell'imposta dovuta da residenti estero anziché 50% al 37,5% (quindi riduzione del 62,5%) prevista dall'art. 1, comma 743 della legge di bilancio, n. 234 del 30.12.2021;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 1 comma 756 della già citata Legge n. 160/2019 prevedeva anche che, a decorrere dall'anno 2021, il Ministero dell'Economia e delle finanze individuasse con apposito decreto le fattispecie ove è possibile per i comuni intervenire a diversificare le aliquote;

DATO ATTO che tale decreto ministeriale, alla data odierna, non è ancora stato emanato neppure per l'anno 2021;

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco, che sottolinea l'intendimento di individuare le aliquote IMU da applicare per l'anno di imposta 2022 senza aumenti rispetto all'annualità precedente,;

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 758 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

UDITO l'intervento dell'assessore al bilancio Frassille che comunica l'avvenuta stipula dell'accordo territoriale - ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 - con le organizzazioni dei proprietari e illustra l'opportunità, per chi ha concesso in locazione un immobile ad uso abitativo sul territorio comunale con contratto a canone concordato, di beneficiare di riduzione di imposta IMU del 25%, sommando i benefici previsti dalla normativa nazionale a quelli previsti su base locale;

CONSIDERATO, altresì, l'obbligo di inviare, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre, per la successiva pubblicazione, entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, le deliberazioni sulle aliquote fiscali, ai fini della decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2022;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole e il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d) della L.R. 46/1998 e dell’art. 49bis della lr. n. 54/1998, della dott.ssa Matilde Tango segretario – responsabile dell’area delle Entrate Tributarie ;

CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la parte in premessa alla presente è qui richiamata a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l’applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota ordinaria	8,5 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	8,0 per mille
Aliquota per i fabbricati di cat. C1 e A10	8,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili bene merce - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e sempre che non siano locati	Azzerata
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	Azzerata
Unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato di cui alla legge del 09/12/1998 n. 431	Riduzione di imposta del 25%

3. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00=;

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate con le seguenti scadenze:

Acconto (I^ rata) o Rata Totale: 16 giugno 2022

Saldo (II^ rata) 16 dicembre 2022

- versamento del tributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso CAD;
5. DI PROVVEDERE ad inviare la presente al Mef mediante inserimento della stessa deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre, per la successiva pubblicazione, entro il 28 ottobre dello stesso anno, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL PRESIDENTE
f.to : BARZAGLI Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : TANGO Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 13/05/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ
Parere favorevole f.to (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)